

STATUTO

**OTTICA AGRI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA NAPOLI 11

Numero REA: SS - 222819

Codice fiscale: 03013100908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-08-2025 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaioporqueddu.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Sassari la Società Cooperativa denominata

All."B" al rep.
40.703/33.625

"OTTICA AGRI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.,

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, suc-
cursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2074 e potrà essere prorogata con delibera
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fi-
ne è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione u-
mana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività
d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integra-
zione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e
art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la soli-
darietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto
con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo svi-

3 di 42

	Cooperativa, nel rispetto delle normative vigenti in materia e preve le eventuali	
	autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a particolari	
	soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime e con	
	esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi profes-	
	sionali o ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, si pro-	
	pone di fornire ai soci nuove opportunità di lavoro attraverso lo svolgimento del-	
	le seguenti attività:	
	- commercio in tutte le sue forme, al minuto ed all'ingrosso, in campo nazionale	
	e/o estero ivi compreso il noleggio, l'importazione e l'esportazione di articoli of-	
	talmici e fotografici;	
	- vendita al minuto di occhiali da vista, da sole, lenti a contatto, accessori, liquidi	
	vari, strumentazione ottica e ogni altro prodotto e strumenti da misura;	
	- produzione e lavorazione artigianale di materiali oftalmici ed ottici, quale la mo-	
	latura di lenti oftalmiche ed il montaggio ed assemblaggio di montature per oc-	
	chiali da vista e da sole;	
	- commercio al dettaglio e all'ingrosso di occhiali e materiale oftalmico l'attività	
	di agenzia e rappresentanza di prodotti e servizi ottici oftalmici;	
	- commercio di cosmetici ed altri prodotti per ottica oftalmica, microscopi, bino-	
	coli, canocchiali, lenti, telescopi, termometri, barometri e strumenti di precisione,	
	nonché l'esercizio di ogni altra attività connessa alle precedenti, compresa la con-	
	sulenza per la gestione, la riparazione e la progettazione degli articoli predetti;	
	- concessione dell'uso dei propri distintivi e dei propri marchi e del proprio	
	know-how a terzi organizzando e commercializzando il franchising o contratti si-	
	milari nel settore foto-video digitale, telefonico ed ottico, svolgendo inoltre atti-	
	vità nel campo dello studio e della commercializzazione di marchi e loghi;	

	- esercizio di attività di studio fotografico in sede fissa, lo sviluppo, la stampa,	
	l'elaborazione e la riproduzione fotografica, sia analogica che digitale;	
	- vendita video hi-fi, materiale ed attrezzature fotografiche, cinematografiche e	
	digitali ed in genere per la registrazione, la riproduzione del suono e dell'immagi-	
	ne; televisori, videocamere, materiale ed attrezzature elettroniche, elettriche, arti-	
	coli tecnici e materiali inerenti, articoli e servizi di telefonia mobile e fissa, gio-	
	cattoli, orologi, videogiochi, software, computer completi o da assemblare;	
	- commercio per sé e/o per terzi, servizi fotografici in sede fissa o esterna, su ter-	
	ritorio nazionale o estero, avvalendosi di collaboratori, fotografi, truccatori e mo-	
	delli/modelle sia interni che esterni, realizzando qualsiasi forma di immagine, an-	
	che d'autore, pubblicità, propaganda film e documentari e/o producendo lavori	
	specializzati concernenti il settore fotografia;	
	- realizzazione di corsi di qualificazione, addestramento e formazione professio-	
	nale per il mondo della fotografia, della pubblicità dei video e dell'ottica, corsi di	
	fotografia e workshop, nonché' svolgere attività editoriali pubblicando per sé o	
	per terzi, notiziari, riviste, libri, videocassette o altro materiale audiovisivo;	
	- consulenza nel settore fotografico, videografico, grafico, digitale, tipografico,	
	ottico, telefonico e pubblicitario realizzando e commercializzando direttamente	
	ed indirettamente spazi, promozioni e prodotti pubblicitari in tutte le sue forme.	
	La società potrà provvedere ad ogni ulteriore forma di consulenza, assistenza tec-	
	nica, amministrativa e commerciale, di ricerca di mercato compresa la commer-	
	cializzazione di attrezzature e macchinari attinenti al settore dell'oggetto sociale;	
	- gestione e sviluppo delle attività commerciali sopra citate attraverso la collabo-	
	razione di agenti e rappresentanti, eventualmente responsabili delle varie aree	
	geografiche di interesse per la società. La società potrà adottare ogni azione rite-	

	nuta necessaria con l'obiettivo di realizzare le proprie azioni di marketing opera-	
	tivo e strategico al fine di garantire l'affermazione del marchio;	
	- allestimento e gestione di un'area ristoro per la somministrazione di caffè, be-	
	vande analcoliche e snack, al fine di migliorare l'esperienza dei clienti durante	
	l'attesa;	
	- acquisto e offerta di bevande confezionate, esclusa la somministrazione di	
	bevande preparate su posto e l'utilizzo di attrezzature complesse o personale spe-	
	cializzato, come bottiglie d'acqua, succhi di frutta e bibite analcoliche, confe-	
	zionate;	
	- creazione e gestione di una piattaforma di e-commerce per la vendita online di	
	prodotti oftalmici, fotografici e accessori correlati, nonché l'offerta di servizi di	
	consulenza e assistenza online;	
	- sensibilizzazione, promozione e divulgazione di informazioni riguardanti la pre-	
	venzione e la cura della vista, mediante l'organizzazione di eventi informativi,	
	convegni, manifestazioni, incontri, seminari, fiere, mostre e simili nei settori of-	
	talmico e fotografico;	
	- organizzazione ed allestimento per sé o per terzi mostre, sfilate, rappresentazio-	
	ni, fiere, show e manifestazioni in genere;	
	- promozione pubblicitaria, a mezzo stampa, radio, TV, affissioni ed altri mezzi	
	(tipo corrispondenza e gadget), e della propria immagine e attività e la distribu-	
	zione di materiale didattico e promozionale;	
	- consulenza specialistica in collaborazione con ottici, optometristi e specialisti	
	del settore per sensibilizzare i consumatori sull'importanza della salute visiva, of-	
	frendo consulenze personalizzate e servizi accessori di misurazione della vista	
	della salute oftalmica;	

	- assunzione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e	
	non collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'oggetto sociale, con esclusione della possibilità di svolgere attività	
	di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di	
	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elen-	
	chi;	
	- organizzazione e gestione di servizi sanitari oftalmici e relativi a strutture sani-	
	tarie residenziali e/o semiresidenziali e/o non residenziali, organismi, centri, am-	
	bulatori, poliambulatori, strutture sanitarie private, cliniche private e presidi sani-	
	tari privati nel settore oftalmico; avvalendosi delle prestazioni di oculisti profes-	
	sionisti, di tecnici di laboratorio e di altri professionisti in genere, laureati o di-	
	plomati e, comunque, abilitati/specializzati, in campo oftalmico;	
	- svolgimento di attività volte all'organizzazione, gestione e svolgimento di corsi	
	di formazione, specializzazione, aggiornamento e addestramento professionale,	
	anche in collaborazione con enti pubblici e privati;	
	- commercio e intermediazione, con e/o senza rappresentanza, distribuzione, con	
	e/o senza deposito, di prodotti, strumenti, apparecchiature ed accessori connessi	
	alle attività svolte nei locali della società.	
	In via meramente secondaria e strettamente strumentale al conseguimento	
	dell'oggetto sociale principale, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commercia-	
	le, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività so-	
	ciali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impian-	

	ti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, di-	
	versi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo	
	alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la mi-	
	sura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato	
	l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possi-	
	bilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a	
	cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o i-	
	scritte in appositi albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito re-	
	golamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli so-	
	ci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	

SOCI COOPERATORI		
Art. 5 (Soci cooperatori)		
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di	
	persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale,	
	possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'ap-	
	porto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di ca-	
	pacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa	
	personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutua-	
	listico ed adesione al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> , pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle coope-	
	rative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	

riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in 5 anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

a. l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;

b. la mancata partecipazione a n. 5 Assemblee sociali consecutive;

	c. la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	d. il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	

	c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	

	seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il	
	contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di	
	posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordina-	
	ria;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e, con particolare ri-	
	guardo alla domanda di ammissione a socio lavoratore, tenuto conto della concre-	
	ta possibilità di offrire occasioni di impiego in rapporto allo stato di attività e al	
	volume di lavoro disponibile.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministra-	
	zione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casioni della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota inte-	
	grativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono

obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Coope-	
	rativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da per-	
	sona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la pro-	
	cedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e	
	dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2473 del codice civile) e dal suc-	
	cessivo articolo 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può re-	
	cedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che	

	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di	
	lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di	
	cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in	
	via definitiva l'attività di volontariato;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 10 giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia	
	entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o aderisca	
	ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività con-	
	corrente, nonché presti lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto u-	
	guale od analogo a quello della Cooperativa, senza la prescritta autorizzazione del	
	Consiglio di amministrazione;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa deli-	
	bera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o	

	a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 37 e	
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale	
	che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	

	lancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva le-	
	gale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da ri-	
	sarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di	
	cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'e-	
	sclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	

	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 5.000,00.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Ammini-	
	strazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore del-	
	la quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con de-	
	liberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	

	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il dividendo spettante ai soci sovventori per le quote sottoscritte è pari a due	
	punti percentuali;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdi-	
	te, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al	
	rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come deliberato in assemblea	
	prima dell'ingresso in cooperativa;	
	e) in ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno com-	
	putati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	f) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissio-	
	ne a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento economico.

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coo-	

	operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Am-	
	ministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al	
	conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento in-	
	terno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile,	
	che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le	
	condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relati-	
	va retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cen-	
	to dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei	
	seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascu-	
	na categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il	
	progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che	
	mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	

	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o	
	di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del	
	codice civile.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-	
	sente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tan-	
	ti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopon-	
	gono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ri-	
	storni;	
	b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legi-	
	slativo n. 112 del 2017 s .m.i.;	
	c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	g) l'eventuale determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli	

	Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nomina-	
	to;	
	h) la delibera inerente all'eventuale stato di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6	
	della Legge n. 142/2001;	
	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'arti-	
	colo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni;	
	j) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
	k) l'approvazione degli eventuali regolamenti interni;	
	l) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti	
	dell'Organo di controllo;	
	m) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci;	
	n) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispet-	
	to del metodo collegiale.	
	Art. 26	
	(Decisione dei soci mediante consultazione scritta e consenso espresso per	
	iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio di Amministrazione	
	che intendono consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una deter-	
	minata decisione, formulano la proposta in forma scritta su qualsiasi supporto	

	(cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il termine, non superiore a 15 giorni, entro cui trasmettere il consenso. La proposta è sottoscritta con firma autografa o digitale.	
	Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di comunicazione a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se nominato.	
	I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, devono comunicare al proponente e alla Società, entro il termine prescritto, la relativa volontà, espressa in forma scritta in calce alla copia del documento rivenuto (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto elettronico, con firma digitale.	
	La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata, se nel termine prescritto sia pervenuta al proponente e alla Società l'adesione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alla decisione di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno a cura del Consiglio di Amministrazione essere comunicate tempestivamente a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando:	
	1) la data in cui la decisione si è formata;	
	2) l'identità dei votanti;	
	3) l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;	
	4) le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci.	

	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede	
	sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la	
	documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiunto la	
	maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa menzione nel libro	
	medesimo.	
	Art. 27 (Assemblea)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25, ed	
	eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge e	
	dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori	
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 10 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di con-	

	trolo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se no-	
	minato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli in-	
	tervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui al penultimo comma del successivo articolo 29.	
	Art. 29 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di vo-	
	to coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno	
	avere un massimo di 3 voti come da delibera dell'Assemblea dei soci.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo tele-	

	conferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particola-	
	re a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il	
	collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presen-	
	te il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente	
	dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	

	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappre-	
	sentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmen-	
	te consentito.	
	I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi e-	
	lettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di	
	convocazione in occasione delle singole Assemblee.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabi-	
	le da 3 a 7 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresi-	
	dente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società	
	costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	
	con scopo di lucro (salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci).	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le	

	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:	
	- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;	
	- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;	
	- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza (salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci).	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del	

	codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualisti-	
	ci con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo	
	formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 30 gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche	
	da un solo Consigliere.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o tele-	
	gramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se	
	nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fat-	
	ta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	

	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere sod-	
	disfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando ne-	
	cessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura	
	e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di	
	parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a se-	
	conda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di	
	controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di	
	terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i	
	termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì	
	astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Am-	
	ministrazione.	

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Coope-

	rativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409 <i>bis</i> del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'articolo 2477 del codice civile.	
	La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	

	i risultati della votazione;	
	2. che sia consentito al componente dell’Organo di controllo incaricato della ver-	
	balizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché, quando ne-	
	cessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente ed eventualmente il componente dell’Organo di controllo inca-	
	ricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro.	
	Titolo VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al-	
	l'art. 838bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, sal-	
	vo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti	
	dell’Organo di controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori.	

	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838ter c.p.c.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile, quando per decidere-	

	re abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838ter c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Il Consiglio di amministrazione potrà elaborare regolamenti societari sottoponen-	
	doli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso tali rego-	
	lamenti disciplinino i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e rego-	
	le inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, come nel caso del regola-	
	mento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, l'Assemblea delibererà con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:	

41 di 42

